

**LAVORO**

EAR TUTTI I RISCHI DI MONTAGGIO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALLE OPERE

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Assicurazione Danni diretti alle opere



Groupama
Assicurazioni

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: EAR – Tutti i rischi di montaggio

Ed. 02/2026

Il DIP Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni ai beni



Che cosa è assicurato?

Sezione Danni alle cose

- ✓ Indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti (es. incendio, fulmine, furto, rapina), che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione.

Garanzie facoltative

- Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione;
- Opere od impianti preesistenti;
- Costi di demolizione o di sgombero;
- Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità;
- Manutenzione;
- Manutenzione estesa;
- Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere.

Sezione Responsabilità civile verso terzi

- ✓ Tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con il montaggio delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione dei lavori indicato in polizza.

Garanzie facoltative

- Pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile incrociata;
- Vibrazione, rimozione, franamento e cedimento di terreno;
- Cavi o condutture sotterranee.

Le somme assicurate sono indicate in polizza.



Che cosa non è assicurato?

Sezioni Danni alle cose e Responsabilità civile verso terzi

i danni verificatisi in occasione di:

- ✗ atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio;
- ✗ contaminazioni chimiche, biologiche e/o batteriologiche;

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con gli eventi di cui sopra.

Sono, altresì, esclusi:

- ✗ gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo.
- ✗ sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
- ✗ i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né i danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! la polizza può prevedere per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida nel territorio italiano.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il contratto viene emesso con periodicità di pagamento unica al momento della sottoscrizione.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione per l'esecuzione dei lavori (operazioni di montaggio e di collaudo) decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere e cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza quale termine del periodo di esecuzione dei lavori; in caso di esistenza di contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.

In ogni caso, l'assicurazione relativa all'esecuzione dei lavori cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) presa in consegna od uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico. Dette prove (genericamente definite "collaudo") non possono durare più di quattro settimane.

Qualora intervenga presa in consegna, uso secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico soltanto di parte delle opere o di una o più macchine, la garanzia cessa solo per tali parti o macchine, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. Relativamente alle parti per cui è cessata la garanzia del periodo montaggio, decorre, se prevista, l'assicurazione del periodo di manutenzione per una durata pari a quella stabilita in polizza.

Nel caso di cose usate o comunque non nuove, la garanzia per l'esecuzione dei lavori cessa con l'inizio del collaudo. Qualora le operazioni di montaggio o di collaudo, comprese nella garanzia prestata, non siano concluse entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire; in mancanza di tale proroga resta confermato, per l'assicurazione del periodo di manutenzione, se prevista, la scadenza stabilita in polizza.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede il tacito rinnovo, pertanto, l'assicurazione cessa secondo le modalità stabilite in polizza e/o dalle condizioni di assicurazione senza necessità da parte tua di richiedere disdetta.

Assicurazione Danni diretti alle opere

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: EAR – Tutti i rischi di montaggio

Data: 02/2026 – Agg. 09/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 650,5 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 21,4 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 270,39%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.

L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

• SEZIONE DANNI ALLE COSE:

- **DANNI CAUSATI DA VIZI DI MATERIALE, DIFETTI DI FUSIONE, ERRORI DI PROGETTAZIONE, DI CALCOLO E DI FABBRICAZIONE (Art. 14):** sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione, manifestatisi durante il periodo di esecuzione dei lavori;
- **OPERE OD IMPIANTI PREESISTENTI (Art. 15):** sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione dei lavori, anche di proprietà di terzi, causati dal montaggio delle opere assicurate in polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione. Non si considerano impianti ed opere preesistenti tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l'esecuzione dei lavori;
- **COSTI DI DEMOLIZIONE O DI SGOMBERO (Art. 16):** sono indennizzabili i costi di demolizione o di sgombero, fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui di un sinistro indennizzabile;
- **MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO O TRASPORTO A GRANDE VELOCITA' (Art. 17):** sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità, compresi i trasporti aerei effettuati con linee aeree regolari, purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile;
- **MANUTENZIONE (Art. 18):** nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate, nonché i danni a terzi dovuti a fatto dell'assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione;
- **MANUTENZIONE ESTESA (Art. 19):** nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate, nonché i danni a terzi dovuti a causa risalente al periodo delle operazioni di

○ MACCHINARIO, BARACCAMENTI OD ATTREZZATURE DI CANTIERE (Art. 20): sono assicurati il macchinario e i baraccamenti od attrezzature di cantiere; • SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE: ○ PLURALITA' DI ASSICURATI – RESPONSABILITA' CIVILE INCROCIATA (Art. 24): qualora con la denominazione di assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma a carico della società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza; ○ VIBRAZIONE, RIMOZIONE, FRANAMENTO O CEDIMENTO DI TERRENO (Art. 25): sono risarcibili i danni causati a terzi da vibrazione, rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere. I danni a fabbricati causati da lavori di sottomurazione, da altri interventi nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono risarcibili solo nel caso di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera, fermo restando che la società non risponde dei danni a fabbricati dichiarati inagibili precedentemente al verificarsi del sinistro; ○ CAVI O CONDUOTTE SOTTERRANEE (Art. 26): sono risarcibili i danni materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell'inizio di lavori, l'assicurato abbia ottenuto dalle autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee e abbia messo in atto le adeguate misure preventive.	
--	--



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	La polizza prevede per ciascun settore di garanzia delle esclusioni specifiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito: • SEZIONE DANNI ALLE COSE (Artt. 11 e 27): – i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui; – i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; – gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche; – i danni causati da dolo o colpa grave dell'assicurato o del contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; • SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE (Artt. 23 e 27): – i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'appaltatore, il committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti; – i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini del montaggio delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della Legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche; – i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui; – i danni da furto.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle Imprese di costruzione e montaggio impianti.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 17,9 %

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
----------------------------------	---

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'arbitrato può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)

PAGINA NON UTILIZZABILE



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

E.A.R. TUTTI I RISCHI DI MONTAGGIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

PREMESSA	3
GLOSSARIO	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
Art. 1 Dichiarazioni del contraente influenti sulla valutazione del rischio	5
Art. 2 Altre assicurazioni	5
Art. 3 Recesso in caso di sinistro	5
Art. 4 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	5
Art. 5 Oneri fiscali	5
Art. 6 Forma delle comunicazioni	6
Art. 7 Foro competente	6
Art. 8 Rinvio alle norme di legge	6
SEZIONE I - DANNI ALLE COSE	7
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	7
Art. 9 Oggetto dell'assicurazione	7
Art. 10 Definizione di sinistro	7
Art. 11 Esclusioni (vedere anche art. 27)	7
Art. 12 Somma assicurata	8
Art. 13 Interventi provvisori e modifiche, aggiunte, miglioramenti	8
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	8
Art. 14 Garanzie facoltativa 1 "Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione"	8
Art. 15 Garanzia facoltativa 2 "Opere od impianti preesistenti"	9
Art. 16 Garanzia facoltativa 3 "Costi di demolizione o di sgombero"	9
Art. 17 Garanzia facoltativa 4 "Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità"	9
Art. 18 Garanzia facoltativa 5 "Manutenzione"	9
Art. 19 Garanzia facoltativa 6 "Manutenzione estesa"	9
Art. 20 Garanzia facoltativa 7 "Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere"	9
SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	10
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	10
Art. 21 Oggetto dell'assicurazione	10
Art. 22 Definizione di sinistro	10
Art. 23 Esclusioni (vedere anche art. 27)	10
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	11
Art. 24 Garanzia facoltativa 8 "Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata"	12
Art. 25 Garanzia facoltativa 9 "Vibrazione, rimozione, franamento e cedimento del terreno"	12
Art. 26 Garanzia facoltativa 10 "Cavi o condutture sotterranee"	12
NORME COMUNI ALLA SEZIONE I - DANNI ALLE COSE E SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	13
Art. 27 Esclusioni (vedere anche artt 11 e 23)	13
Art. 28 Delimitazione temporale dei rischi	13
Art. 29 Variazioni di rischio	13
Art. 30 Cessazione, interruzione o sospensione del montaggio	13

NORME COMUNI ALLE SEZIONE I - DANNI ALLE COSE E SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	14
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	14
Art. 31 Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza	14
Art. 32 Ispezione delle cose assicurate	14
Art. 33 Obblighi dell'Assicurato	14
Art. 34 Onere della prova	14
Art. 35 Arbitrato in caso di controversia	14
Art. 36 Gestione delle vertenze di danno - spese legali (limitatamente alla Sezione II)	15
Art. 37 Assicurazione parziale	15
Art. 38 Pagamento dell'indennizzo	15
Art. 39 Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro	15
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE</u>	15

Premessa

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza.

Resta pertanto inteso che:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, gli scoperti e le franchigie previste in Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione.

Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Avvertenza

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo arancio nelle Condizioni di Assicurazione.

GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale:

ASSICURAZIONE

il contratto di assicurazione;

ASSICURATO

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

CONTRAENTE

il soggetto che stipula l'assicurazione;

FRANCHIGIA

l'importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro;

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

POLIZZA

il documento che prova l'assicurazione;

PREMIO

la somma dovuta dal Contraente alla Società;

RISCHIO

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivare;

SCOPERTO

la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato;

SINISTRO

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

SOCIETÀ

l'impresa assicuratrice.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La Società presta il suo consenso all'Assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

ART. 2

ALTRE ASSICURAZIONI

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

ART. 3

RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

ART. 4

PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione per l'esecuzione dei lavori (operazioni di montaggio e di collaudo) decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere e cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza quale termine del periodo di esecuzione dei lavori; in caso di esistenza di contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.

In ogni caso, l'assicurazione relativa all'esecuzione dei lavori cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) presa in consegna od uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico. Dette prove (genericamente definite "collaudo") non possono durare più di quattro settimane.

Qualora intervenga presa in consegna, uso secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico soltanto di parte delle opere o di una o più macchine, la garanzia cessa solo per tali parti o macchine, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. Relativamente alle parti per cui è cessata la garanzia del periodo di montaggio, decorre, se prevista, l'assicurazione del periodo di manutenzione per una durata pari a quella stabilita in polizza.

Nel caso di cose usate o comunque non nuove, la garanzia per l'esecuzione dei lavori cessa con l'inizio del collaudo.

Qualora le operazioni di montaggio o di collaudo, comprese nella garanzia prestata, non siano concluse entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire; in mancanza di tale proroga resta confermato, per l'assicurazione del periodo di manutenzione, se prevista, la scadenza stabilita in polizza.

Il premio dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.

ART. 5

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 6

FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, salvo quanto previsto dall'Art. 32, comma a) della Condizioni Generali di Assicurazione, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

ART. 7

FORO COMPETENTE

Il foro competente a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo ove ha sede la Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

ART. 8

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 9

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti, che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione dei lavori, durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.

L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

ART. 10

DEFINIZIONE DI SINISTRO

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.

ART. 11

ESCLUSIONI (VEDERE ANCHE ART. 27)

La Società non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
- d) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
- e) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- f) i difetti di rendimento degli enti assicurati;
- g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- h) le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;
- i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

La Società, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:

- l) i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione;
- m) i danni alle opere od impianti preesistenti;
- n) i costi di demolizione o di sgombero;
- o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
- p) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
- q) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere.

Sono esclusi, quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni:

- di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all'autenticità, all'integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;
- derivanti dall'impossibilità totale o parziale, per l'assicurato, di utilizzare o di accedere

alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino.

ART. 12

SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata alla partita 1) di polizza deve corrispondere all'inizio dei lavori :

- al valore di rimpiazzo a nuovo di tutti gli impianti e i macchinari da installare;
- a tutti i costi di installazione e montaggio compresi noli, utili e dazi doganali;
- a ogni qualsiasi altro importo concernente gli impianti e le opere oggetto dell'assicurazione compresi lavori a corpo, lavori a misura, prestazioni a consuntivo e lavori in economia.

Pertanto la somma assicurata iniziale deve essere pari:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo delle macchine, degli impianti e dei materiali forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;
- b) in caso di assenza di contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che gli impianti o le opere da montare avranno al termine dei lavori.

Il Contraente, fermo restando quanto previsto all'Art. 28, è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;
- b) in caso di assenza di contratto di appalto, ogni variazione del prezzo delle macchine e degli impianti, dei costi dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino gli impianti o le opere da montare.

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata devono essere comunicati alla Società entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro tre mesi dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà regolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del premio che dovranno essere perfezionati entro i 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società.

ART. 13

INTERVENTI PROVVISORI E MODIFICHE, AGGIUNTE, MIGLIORAMENTI

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, aggiunte e miglioramenti, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

ART. 14

GARANZIE FACOLTATIVA 1 "DANNI CAUSATI DA VIZI DI MATERIALE, DIFETTI DI FUSIONE, ERRORI DI PROGETTAZIONE, DI CALCOLO E DI FABBRICAZIONE"

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza Mod. 17.03/P

Sono indennizzabili, i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione, manifestatisi durante il periodo di esecuzione dei lavori.

Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti vizi, difetti ed errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata.

E' inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti a vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione per la parte dell'opera ancora da montare.

Per ogni sinistro si applicano il limite massimo di indennizzo, la franchigia o scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

ART. 15

GARANZIA FACOLTATIVA 2 “OPERE OD IMPIANTI PREESISTENTI”

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza Mod. 17.03/P

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla Partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile), i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione dei lavori, anche di proprietà di terzi, causati dal montaggio delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.

Non si considerano impianti ed opere preesistenti le cose assicurabili in Partite 1 e 4, o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l'esecuzione dei lavori.

Per ogni sinistro si applicano la franchigia o scoperto e relativo minimo riportati in polizza per la partita 1.

ART. 16

GARANZIA FACOLTATIVA 3 “COSTI DI DEMOLIZIONE O DI SGOMBERO”

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza Mod. 17.03/P

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla Partita 3 e senza applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Restano sempre esclusi i costi sostenuti per demolire o sgomberare e/o smaltire liquidi, materiali e/o sostanze “tossiche e/o nocive di cui al D.P.R. no. 915/82 nonché quelle “radioattive” come da D.P.R. no. 185/64 e successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 17

GARANZIA FACOLTATIVA 4 “MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO O TRASPORTO A GRANDE VELOCITÀ”

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza Mod. 17.03/P

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità, compresi i trasporti aerei effettuati con linee aeree regolari, purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE I e fino alla concorrenza dell'importo percentuale massimo stabilito in polizza del danno indennizzabile per la partita colpita dal sinistro, al netto di franchigia o scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

ART. 18

GARANZIA FACOLTATIVA 5 “MANUTENZIONE”

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza Mod. 17.03/P

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di esecuzione dei lavori e riportati in polizza.

Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione.

ART. 19

GARANZIA FACOLTATIVA 6 “MANUTENZIONE ESTESA”

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza Mod. 17.03/P

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a causa risalente al periodo delle operazioni di montaggio, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di esecuzione dei lavori e riportati in polizza.

Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione.

ART. 20

GARANZIA FACOLTATIVA 7 “MACCHINARIO, BARACCAMENTI OD ATTREZZATURE DI CANTIERE”

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza Mod. 17.03/P

L'assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere è regolata sulla base di quanto disposto dal relativo allegato di polizza “Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere”.

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 21

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione II, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti in polizza - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con il montaggio delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione dei lavori indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.

ART. 22

DEFINIZIONE DI SINISTRO

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

ART. 23

ESCLUSIONI (VEDERE ANCHE ART. 27)

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione non comprende:

- d) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti;
- e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini del montaggio delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione di veicoli a motore riconducibili a rischi di Responsabilità Civile per i quali, conformemente alle norme di legge, sia obbligatoria l'assicurazione;
- f) i danni causati da natanti o aeromobili;
- g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- h) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- i) i danni derivati da polvere;
- l) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- m) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- n) i danni da furto;
- o) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi, nonché le perdite dei prodotti;
- p) i danni di qualunque natura e comunque occasionati direttamente od indirettamente,

seppure in parte dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma l'asbesto medesimo.

Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:

- q) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata;
- r) i danni dovuti a vibrazione, a rimozione, a franamento e a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere;
- s) i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee.

Sono esclusi i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:

- la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
- le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
- l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

ART. 24

GARANZIA FACOLTATIVA 8 "PLURALITÀ DI ASSICURATI - RESPONSABILITÀ CIVILE INCROCIATA"

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto all'Art. 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi in deroga all'Art. 23, comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati ed i loro dipendenti, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'Art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla SEZIONE I - partite 1, 2 e 4 - non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della SEZIONE II.

ART. 25

GARANZIA FACOLTATIVA 9 "VIBRAZIONE, RIMOZIONE, FRANAMENTO E CEDIMENTO DEL TERRENO"

Sono risarcibili nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla SEZIONE II, i danni causati a terzi da vibrazione, rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.

I danni a fabbricati causati da lavori di sottomurazione, da altri interventi nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono risarcibili solo nel caso di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera, fermo restando che la Società non risponde dei danni a fabbricati dichiarati inagibili precedentemente al verificarsi del sinistro.

Per ogni sinistro si applicano il massimo risarcimento, la franchigia o scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

ART. 26

GARANZIA FACOLTATIVA 10 "CAVI O CONDUTTURE SOTTERRANEE"

Sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla SEZIONE II, i danni materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell'inizio di lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee e abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

Per ogni sinistro si applicano il massimo risarcimento, la franchigia o scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

NORME COMUNI ALLE SEZIONE I - DANNI ALLE COSE E SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

ART. 27

ESCLUSIONI

La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio;
- b) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

- I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
- II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;

III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono. È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;

- c) contaminazioni chimiche, biologiche e/o batteriologiche;

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale

ART. 28

DELIMITAZIONE TEMPORALE DEI RISCHI

La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

ART. 29

VARIAZIONI DI RISCHIO

Se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di montaggio, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

ART. 30

CESSAZIONE, INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEL MONTAGGIO

In caso di cessazione, di interruzione o sospensione delle operazioni di montaggio, di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza del diritto all'indennizzo. In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.

NORME COMUNI ALLE SEZIONE I - DANNI ALLE COSE E SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 31

TITOLARITÀ DEI DIRITTI SORGENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, ma con l'intervento del Contraente all'atto del pagamento.

ART. 32

ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

ART. 33

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:

- a) darne immediata notizia alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza;
- b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- d) fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la riparazione possono essere iniziati dopo l'avviso prescritto al comma a) ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'Art. 37 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'autorità di Polizia. L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza.

ART. 34

ONERE DELLA PROVA

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento.

ART. 35

ARBITRATO IN CASO DI CONTROVERSIA

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa. I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri, non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la Società. Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni

dalla data di elezione del terzo arbitro.

Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.

ART. 36

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI (LIMITATAMENTE ALLA SEZIONE II)

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono supportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce spese da essa non autorizzate.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

ART. 37

ASSICURAZIONE PARZIALE

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti della somma assicurata e per la regolazione del premio di cui all'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

ART. 38

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

ART. 39

DIMINUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.

I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIE	DOVE
SEZIONE I - Danni alle cose	Territorio Italiano
SEZIONE II - Responsabilità Civile Terzi	Territorio Italiano

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni